


COMANO INFORMA



Modifica articoli 63 e 64 Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

COMANO INFORMA – dicembre 2010 – N° 219

Il consiglio comunale in data 20 marzo 1995 aveva accolto il principio secondo il quale si passava da una fatturazione basata semplicemente sul numero di apparecchi allacciati, ad una stabilita sulla tassa base e sulla tassa sul maggior consumo. Si trattava di un primo passo nella direzione di raggiungere progressivamente l'obiettivo di evitare sprechi di acqua potabile e intervenire in modo più marcato verso l'utenza che non dimostrava particolare sensibilità a risparmiare questo bene primario. A più riprese tuttavia le modalità di fatturazione dell'acqua potabile e il fatto che il diritto di consumo era strettamente legato al numero degli apparecchi (20 mc ogni apparecchio) e di riflesso alla tassa per ogni apparecchio (20.— fr./apparecchio) ha creato situazioni particolari che non rientravano nelle intenzioni e nello spirito della norma adottata nel 1995. In particolare coloro che pagavano un quantitativo di acqua superiore alle loro necessità non erano motivati a risparmiare sul consumo. Dall'altra parte famiglie numerose, con pochi apparecchi allacciati, si trovavano a superare la soglia dei metri cubi a disposizione, vedendosi fatturare una tassa di fr. 1.50 il metro cubo, questo malgrado da parte loro potesse esserci anche una reale ed oggettiva volontà a risparmiare sul consumo. Il regolamento inoltre gioca contro l'interesse, sia del comune sia degli utenti, a risparmiare acqua potabile; non vi è una possibilità pratica di dare un beneficio a coloro che effettivamente si adoperano per contenere il consumo di acqua. Il consiglio comunale in data 14 giugno 2010 ha accettato di regolamentare il principio secondo il quale la tassa viene divisa in due parti distinte, ovvero **tassa base** e **tassa sul consumo**. La decisione del legislativo di Comano è stata approvata in data 8.9.2010 dalla Sezione degli enti locali ed è regolarmente cresciuta in giudicato (Inc. N° 82 RE 11109).

In base ai limiti stabiliti dal regolamento il municipio ha approvato la relativa ordinanza che verrà trasmessa, unitamente al presente bollettino informativo a tutti gli abbonati con la fattura relativa al conguaglio 2010.

L'incasso della tassa 2011 in base al nuovo regolamento avverrà annualmente dopo la lettura del contatore. Non verrà più prelevato come sinora ad inizio anno l'acconto. La tassa base verrà calcolata in base ai dati già in possesso della cancelleria comunale con l'applicazione delle unità di carico (UC) agli apparecchi esistenti desunti dal formulario allestito negli scorsi anni per ogni singolo allacciamento.

Il costo di ogni metro cubo d'acqua in linea di principio, in base ai dati attualmente a disposizione è preventivato per l'utente in fr. 1.30 al metro cubo (tassa base + tassa sul consumo). Il dato è comunque indicativo in quanto è stato calcolato in base ad un consumo anno medio (sulla base di 15 anni) di 250'000 metri cubi.

Per coloro che non fossero in possesso del regolamento completo, copia dello stesso potrà essere ritirata presso la cancelleria comunale o visionata nel sito del comune www.comano.ch.

Art. 63 Determinazione delle tasse di utilizzazione

Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione.

La tassa di utilizzazione è dovuta anche in assenza di consumo.

La tassa di utilizzazione è suddivisa in

- tassa base
- tassa noleggio contatore
- tassa per le piscine
- tassa sul consumo

La determinazione e l'applicazione delle tariffe sono di competenza del municipio.

Esse vengono fissate mediante ordinanza municipale, in base al rapporto di collaudo (formulario notifica apparecchi) e al calcolo delle unità UC allacciate (Unità di Carico allacciate), tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal regolamento.

Tassa base

	minimo	massimo
Per ogni unità UC allacciata	5.—	16.—

Secondo i seguenti valori desunti dalla Tabella delle unità di carico per raccordo stabilita nelle norme delle SSIGA:

Utilizzazione: raccordi 1/2"

Lavamani, lavabo-canale, lavabo, bidet, cassetta di risciacquo, automatico per bevande	1 UC
Lavello da cucina, lavandino, valvola d'erogazione per balconi e terrazze, doccia per parrucchiere, lavastoviglie, lavatoio domestico	2 UC
Doccia	3 UC
Lavatoio industriale, vuotatoio, vasca da bagno, lavatrice fino a 6 kg, orinatoio con risciacquo automatico, doccia per stoviglie	4 UC
Valvola d'erogazione per giardino e autorimessa (raccordi 1/2")	5 UC

Utilizzazione: raccordi 3/4"

Lavatoio industriale, vasca da bagno, doccia, valvola d'erogazione per giardino e autorimessa	8 UC
---	------

	minimo	massimo
Stalle, indipendentemente dal numero di apparecchi, ed allacciamenti agricoli	50.—	100.—
Centro studi televisivi indipendentemente dalle unità UC allacciate e dal consumo annuo	25'000.—	50'000.—

Tassa noleggio contatore

	minimo	massimo
Contatore 3/4" - mm 15/20	25.—	30.—
Contatore 1" - mm 25	28.—	40.—
Contatore 1 1/4" - mm 32	33.—	55.—
Contatore 1 1/2" - mm 40	50.—	65.—
Contatore 2" - mm 50	90.—	110.—

Contatori di diametro superiore verranno noleggiati con una tariffa annua pari al 10% del costo d'acquisto.

Tassa per le piscine

	minimo	massimo
Per ogni metro cubo di capienza della piscina	5.—	15.—

Tassa sul consumo

La tassa sul consumo viene calcolata in base alla lettura annuale del contatore, deducendo dal consumo annuo, misurato dal contatore, i metri cubi necessari per un riempimento della piscina e – per le stalle e gli allacciamenti agricoli – il consumo di 100 metri cubi.

	minimo	massimo
Tassa sul consumo per ogni metro cubo	—,70	2.—

Art. 64 Incasso

L'incasso della tassa d'utilizzazione avviene annualmente dopo la lettura del contatore.

La lettura annuale del contatore viene effettuata tramite il personale incaricato dal comune o tramite la cartoline di notifica allestita dall'utente.

Le fatture devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione.

Il proprietario dell'allacciamento o il suo rappresentante legale sono i responsabili per il pagamento delle fatture.

Per la definizione del destinatario della fattura fa stato la situazione al 31 dicembre dell'anno in esame; non verranno eseguiti riparti pro-rata in caso di vendite.

Le fatture sono parificate a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della legge esecuzione e fallimenti (LEF).